



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 giugno 2014
(OR. en)**

10911/14

**AGRI 441
AGRIORG 104**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	13 giugno 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 354 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Evoluzione della situazione del mercato lattiero caseario e funzionamento delle disposizioni del “pacchetto latte”

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 354 final.

All.: COM(2014) 354 final



Bruxelles, 13.6.2014
COM(2014) 354 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**Evoluzione della situazione del mercato lattiero caseario e funzionamento delle
disposizioni del “pacchetto latte”**

{SWD(2014) 187 final}

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Evoluzione della situazione del mercato lattiero-caseario e funzionamento delle disposizioni del “pacchetto latte”

1. CAMPO D’APPLICAZIONE

L’articolo 225, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013¹ prevede che entro il 30 giugno 2014 la Commissione presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’evoluzione della situazione del mercato lattiero-caseario, e in particolare sul funzionamento degli articoli da 148 a 151, dell’articolo 152, paragrafo 3, e dell’articolo 157, paragrafo 3, che valuti, in particolare, gli effetti sui produttori di latte e sulla produzione di latte nelle regioni svantaggiate, in relazione con l’obiettivo generale di mantenere la produzione in tali regioni, e includa possibili incentivi atti ad incoraggiare gli agricoltori a concludere accordi di produzione congiunta, con proposte adeguate.

La conferenza “Prospettive post 2015 per il settore lattiero-caseario dell’Unione europea”, tenutasi a Bruxelles il 24 settembre 2013, ha esaminato le nuove sfide che il settore lattiero dovrà affrontare e ha discusso dell’opportunità e della fattibilità di eventuali strumenti aggiuntivi, tenuto conto della scadenza del sistema delle quote nel 2015. In seno alle istituzioni dell’Unione europea è in corso una riflessione sui risultati della conferenza. La presente relazione fornisce elementi aggiuntivi utili alla discussione e la Commissione intende portare avanti il dibattito con il Parlamento, gli Stati membri e le parti interessate al fine di capire come gestire al meglio i mercati nel momento in cui non esisteranno più le quote, in vista anche della presentazione di ulteriori proposte laddove opportuno.

2. ANDAMENTO DELLA SITUAZIONE DEL MERCATO DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERI

Il mercato del latte dell’Unione europea attraversa attualmente² una fase piuttosto favorevole. Il prezzo medio del latte nell’Unione europea nel gennaio 2014 era pari a 40,03 cent/kg, collocandosi pertanto ad un livello superiore del 17% rispetto al gennaio 2013. Si tratta del più elevato prezzo medio del latte registrato nel mese di gennaio (sulla base delle statistiche dal 1977). La stessa tendenza al rialzo è stata osservata anche per quanto riguarda il prezzo dei prodotti lattiero-caseari, sebbene i prezzi del burro siano sotto pressione dall’inizio del 2014. Finora, la forte domanda a livello mondiale ha favorito la stabilità dei prezzi. Tuttavia, non si può escludere una correzione dei prezzi, in considerazione dell’aumento della produzione di latte presso i principali esportatori.

Le prospettive a medio termine per il latte e i prodotti lattiero-caseari sono favorevoli sia sul mercato mondiale sia sui mercati interni. La domanda mondiale rimane dinamica, soprattutto nelle economie emergenti. Nonostante il rallentamento della crescita economica, i prodotti

¹ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

² Sulla base dei dati disponibili fino a metà marzo 2014.

lattiero-caseari sono più presenti nell'alimentazione umana in ragione di una maggiore proporzione di famiglie del ceto medio. Si possono prevedere incrementi della produzione derivanti dall'abolizione del sistema delle quote soprattutto negli Stati membri per i quali attualmente le quote costituiscono una limitazione, come Irlanda, Germania, Paesi Bassi, Danimarca, Austria, Polonia e Francia. La produzione dipenderà dal ritmo al quale aumenteranno i consumi sia nell'Unione europea sia a livello mondiale, e da altri fattori quali i vincoli ambientali.

Informazioni più dettagliate sull'andamento della situazione del mercato sono riportate nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione.

3. FUNZIONAMENTO DELLE DISPOSIZIONI DEL “PACCHETTO LATTE”

Il cosiddetto “pacchetto latte”³, pubblicato nel marzo 2012, è entrato pienamente in vigore il 3 ottobre 2012 e sarà valido fino al 30 giugno 2020. I regolamenti d'esecuzione e i regolamenti delegati⁴ sono stati pubblicati in giugno e settembre 2012.

Le disposizioni del pacchetto latte (integrate nel regolamento (UE) n. 1308/2013) e il loro funzionamento sono descritte qui di seguito. La relazione si basa sulle risposte degli Stati membri a un questionario specifico⁵ nonché sulle notifiche previste dalle modalità di esecuzione.

3.1. CONTRATTI OBBLIGATORI (ARTICOLO 148)

I contratti definiscono le responsabilità degli operatori facenti parte della filiera del latte, accrescono la consapevolezza rispetto ai segnali del mercato, migliorano la trasmissione dei prezzi, adeguano l'offerta alla domanda e permettono di evitare talune pratiche commerciali sleali. Dopo l'abolizione del sistema delle quote latte, potranno costituire uno strumento utile per i produttori e per i trasformatori per una corretta pianificazione dei volumi di produzione. Secondo quanto previsto dall'articolo 148, gli Stati membri hanno la facoltà di rendere obbligatori i contratti scritti tra agricoltori e trasformatori e di obbligare gli acquirenti di latte ad offrire agli agricoltori una durata minima per il contratto. Questi contratti dovrebbero essere stipulati prima della consegna e dovrebbero comprendere elementi specifici quali prezzo, volume, durata, dettagli relativi al pagamento, modalità di raccolta e norme applicabili in caso di forza maggiore. Tutti questi elementi dovrebbero essere negoziati liberamente tra le parti e gli agricoltori hanno il diritto di rifiutare un'offerta che comprenda una durata minima per un contratto. Le consegne da parte di un agricoltore ad una cooperativa della quale è membro non sono assoggettate a questo obbligo contrattuale se lo statuto o le regole della cooperativa contengono disposizioni che hanno effetti analoghi a quelli del contratto.

³ Regolamento (UE) n. 261/2012; GU L 94 del 30.3.2012, pag. 38.

⁴ Regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 della Commissione; GU L 156 del 16.6.2012, pag. 39 e regolamento delegato (UE) n. 880/2012 della Commissione; GU L 263 del 28.9.2012, pag. 8

⁵ http://ec.europa.eu/agriculture/milk/milk-package/questionnaire-implementation-2013_en.pdf

Finora, 12 Stati membri hanno introdotto contratti obbligatori, alcuni addirittura prima dell'entrata in vigore del pacchetto latte.

Tabella 1 **Contratti obbligatori**


Stato membro	Normativa nazionale	Durata minima del contratto
Lettonia	settembre 2009	-
Francia	aprile 2011	5 anni
Italia	marzo 2012	6 mesi
Spagna	ottobre 2012	1 anno
Lituania	ottobre 2012	-
Ungheria	dicembre 2012	6 mesi
Slovacchia	dicembre 2012	-
Croazia	giugno 2013	6 mesi
Cipro	giugno 2013	6 mesi
Portogallo	giugno 2013	6 mesi
Bulgaria	novembre 2013	6 mesi
Romania	1° trimestre 2014	6 mesi

Sette Stati membri hanno stabilito che il contratto proposto dall'acquirente all'agricoltore abbia una durata minima di sei mesi, mentre la Spagna ha optato per contratti di un anno e la Francia di cinque anni. Sul modello del pacchetto latte, nel Regno Unito è stato concordato un codice di condotta volontario tra produttori e trasformatori, che prevede contratti a condizioni simili a quelle specificate nel pacchetto latte e che copre più dell'85% della produzione di latte crudo. Anche in Belgio è stato sottoscritto un codice di buone prassi dal 98% dei trasformatori e dalle tre principali organizzazioni di agricoltori. Tale codice include segnatamente accordi di qualità, accordi sul periodo di preavviso per agricoltori e acquirenti, accordi di sostenibilità e accordi sul ruolo delle organizzazioni di produttori. In Germania, per le consegne negoziate attraverso le organizzazioni di produttori, sono comunemente utilizzati contratti modello che, oltre a qualità, parametri di prezzo e durata, in futuro comprenderanno ulteriori dettagli sul volume di latte.

I contratti sono stati resi obbligatori in particolare negli Stati membri nei quali la struttura cooperativa delle relazioni contrattuali tra produttori e trasformatori nel settore lattiero-caseario era meno consolidata. Il grafico 1 fornisce un quadro della quota di produzione di latte vaccino per tipo di accordo contrattuale e distingue le consegne da parte degli agricoltori alle cooperative di trasformazione e alle cooperative di raccolta di cui sono membri e le consegne da parte degli agricoltori a trasformatori privati e nell'ambito di altri tipi di regimi. Queste ultime sono prevalentemente consegne a collettori privati o a società commerciali. Circa il 64% di tutte le consegne di latte vaccino è effettuato dagli agricoltori alla cooperativa di trasformazione o di raccolta di cui sono membri. Per la Francia non è stato possibile operare alcuna distinzione tra consegne a cooperative di trasformazione e di raccolta. Per la Germania, le consegne ai trasformatori privati avvengono principalmente attraverso organizzazioni di produttori o loro associazioni. In generale, sembra che le quote dei rispettivi tipi di accordi contrattuali siano rimaste piuttosto stabili nel corso degli ultimi anni. Ciononostante, vari Stati membri (EE, IT, LV, AT, SK) hanno riferito un aumento delle

consegne a trasformatori privati, sebbene la loro quota in termini assoluti sia piuttosto modesta.

Grafico 1 Relazioni contrattuali



3.2. ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI (ARTICOLO 152, PARAGRAFO 3)

Gli Stati membri sono tenuti a riconoscere formalmente le organizzazioni di produttori che sono costituite da produttori del settore del latte su iniziativa dei produttori e perseguono una finalità specifica, che può includere uno o più dei seguenti obiettivi: (i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità; (ii) concentrare l’offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti; (iii) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione. Gli Stati membri possono stabilire un numero minimo di aderenti e/o un volume minimo di produzione commercializzabile che le organizzazioni di produttori devono rispettare per poter essere riconosciute (cfr. allegato, tabella 3).

Tutte le organizzazioni di produttori riconosciute concentrano la loro attività sul latte vaccino, tranne una che produce latte di pecora in Spagna. Molte delle complessive 228 organizzazioni di produttori nel settore del latte dell’Unione europea, in particolare in Germania e in Italia, esistevano già prima dell’entrata in vigore del pacchetto latte. Tuttavia, il numero di riconoscimenti è aumentato nel 2013 (BE +1; CZ + 8; DE + 18; ES + 3, FR + 27). In Germania un’associazione di organizzazioni di produttori è stata riconosciuta nel 2013,

portando il numero totale a due. In diversi Stati membri solo recentemente è entrata in vigore la normativa nazionale in materia di riconoscimento.

La fluttuazione piuttosto consistente in termini di requisiti minimi dimostra quanto sia difficile trovare un equilibrio tra l'ambizione di puntare su organizzazioni di produttori grandi, che potenzialmente potrebbero accrescere il potere contrattuale dei produttori, e l'incentivo a creare organizzazioni di produttori stabilendo soglie realistiche. Si dovrebbe tuttavia ricordare che, in una seconda fase, più organizzazioni di produttori possono aderire ad un'associazione di organizzazioni di produttori, che ha le stesse possibilità di contrattazione collettiva di un'organizzazione di produttori, ma su più larga scala.

Si ipotizza che l'andamento relativamente favorevole del mercato in questi ultimi anni (cfr. punto 2) non abbia incentivato gli agricoltori ad aderire ad una organizzazione di produttori.

Nella loro relazione “**Analysis on the future developments in the dairy sector**” (**Analisi dell'evoluzione futura del settore lattiero**)⁶ gli esperti raccomandano, tra l'altro, di rafforzare il ruolo delle organizzazioni di produttori, in particolare garantendo che possano avere dimensioni tali da poter disporre di sufficiente potere contrattuale.

La possibilità di estendere determinate regole delle organizzazioni di produttori riconosciute e delle loro associazioni (e organizzazioni interprofessionali) ai non membri e di introdurre contributi obbligatori da parte dei produttori non aderenti, nell'ambito della PAC riformata⁷, si applica ora anche alle organizzazioni del settore del latte e si prevede che ciò possa diventare un incentivo per la creazione di organizzazioni rappresentative.

Altri incentivi che possono favorire l'adesione degli agricoltori alle organizzazioni di produttori sono esaminati al punto 3.8.

3.3. TRATTATIVE COLLETTIVE (ARTICOLO 149)

Al fine di rafforzare il potere contrattuale dei produttori di latte, gli agricoltori hanno la facoltà di costituire organizzazioni di produttori che possono negoziare collettivamente i termini contrattuali, compreso il prezzo del latte crudo. Il volume di latte che un'organizzazione di produttori può negoziare è soggetto ad alcuni limiti chiaramente definiti (per esempio, il 3,5% della produzione totale dell'Unione, il 33% della produzione nazionale totale dello Stato membro). Le consegne da parte degli agricoltori alle cooperative di trasformazione di cui sono membri non possono essere oggetto di trattative comuni nell'ambito del pacchetto latte, mentre le cooperative di raccolta possono costituire organizzazioni di produttori in grado di negoziare collettivamente con i trasformatori.

⁶ Studio esterno preparato da Ernst & Young per la Direzione generale Agricoltura e Sviluppo rurale della Commissione europea. Cfr.: http://ec.europa.eu/agriculture/events/dairy-conference-2013_en.htm.

⁷ Articoli 164 e 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Sono quattro gli Stati membri che hanno riferito di avere effettuato nel 2013 consegne di latte crudo nell'ambito di contratti negoziati collettivamente secondo quanto previsto da questa disposizione.

Tabella 2. Consegne effettive di latte vaccino nel 2013 nell'ambito di contratti negoziati collettivamente

Stato membro	Volumi di latte vaccino crudo x 1 000 tonnellate	Percentuale approssimativa di consegne
Repubblica Ceca	445	18%
Germania	11 158	33%
Spagna	255	4%
Francia	2 689	11%

In Germania, due associazioni di organizzazioni di produttori e 143 organizzazioni di produttori coprono quasi tutte le consegne di latte ai trasformatori non costituiti in cooperative. In Francia quasi il 90% del volume commercializzabile annuo delle organizzazioni di produttori riconosciute è stato negoziato collettivamente, mentre in Spagna sono state condotte trattative collettive per circa il 16% dei volumi commercializzabili di organizzazioni di produttori riconosciute. Inoltre, la Spagna nel 2013 ha riferito consegne per 68 000 tonnellate di latte di pecora rispetto ad una produzione di 571 000 tonnellate. Dato che le consegne da parte degli agricoltori alle cooperative di trasformazione di cui sono membri non possono essere negoziate nell'ambito del pacchetto latte, c'è ancora un certo potenziale di sviluppo per le trattative collettive, con l'eccezione della Germania e degli Stati membri in cui la proporzione di trasformatori aderenti a cooperative è consistente.

3.4. REGOLAZIONE DELL'OFFERTA DI FORMAGGIO DOP/IGP (ARTICOLO 150)

Vista l'importanza dei formaggi che beneficiano di una denominazione di origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP), in particolare per le regioni rurali vulnerabili, al fine di garantire il valore aggiunto e mantenere la qualità, gli Stati membri hanno la facoltà di applicare norme per regolare l'offerta di tali formaggi su richiesta di un'organizzazione di produttori, di un'organizzazione interprofessionale o di un gruppo DOP/IGP. Finora, due Stati membri hanno adottato regole per la gestione dell'offerta del formaggio. La Francia ha adottato misure relative al "Comté", in vigore dal 1° aprile 2012, e al "Beaufort" dal 27 febbraio 2014, e l'Italia ha adottato regole per l'"Asiago", in vigore dal 12 febbraio 2014. In entrambi questi Stati membri sono in fase di studio o di elaborazione altre domande.

3.5. ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI (ARTICOLO 157, PARAGRAFO 3)

Regole specifiche per le organizzazioni interprofessionali del settore del latte consentono agli attori della filiera del latte di dialogare e di svolgere una serie di attività che, in determinate

condizioni, possono essere parzialmente esonerate dall'osservanza delle regole in materia di concorrenza (articolo 210). Queste attività congiunte riguardano, tra l'altro, il miglioramento della conoscenza e della trasparenza della produzione e del mercato, la promozione, la ricerca, l'innovazione e il miglioramento della qualità. Le organizzazioni interprofessionali dovrebbero essere costituite da rappresentanti dei produttori di latte crudo e da almeno uno o più dei passaggi seguenti della filiera: trasformazione o commercio (compresa la distribuzione).

Sono state riconosciute organizzazioni interprofessionali per il settore del latte in Spagna (una per il latte vaccino, di pecora e di capra), Francia (una per il latte vaccino, una per il latte di capra e due per il latte di pecora), Ungheria (per il latte vaccino) e Portogallo. Tali organizzazioni operano generalmente a livello nazionale, con l'eccezione delle due organizzazioni interprofessionali per il latte di pecora francesi, che hanno una copertura regionale. Tutte includono sia produzione sia trasformazione, mentre il commercio al minuto è rappresentato unicamente nell'organizzazione interprofessionale ungherese.

Una pratica utilizzata da un'organizzazione interprofessionale francese, in particolare per la diffusione di determinate informazioni di mercato e di indicatori economici, è stata accettata secondo quanto previsto dall'articolo 177 *bis* del regolamento (UE) n. 1234/2007⁸.

3.6. DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE SULLE CONSEGNE DI LATTE (ARTICOLO 151)

Allo scopo di seguire attentamente l'andamento del mercato dopo la scadenza del regime delle quote latte e ai fini della trasparenza, questa disposizione si propone di assicurare la diffusione di informazioni tempestive sui volumi di latte consegnati. La sua entrata in vigore è prevista per il 1° aprile 2015. Sono in corso di elaborazione le regole di esecuzione.


3.7. GLI EFFETTI DEL PACCHETTO LATTE SUI PRODUTTORI DI LATTE E SULLA PRODUZIONE DI LATTE NELLE REGIONI SVANTAGGIATE

Dato che non esiste una definizione uniforme di "regioni svantaggiate" in relazione alla produzione di latte, è stato chiesto agli Stati membri quali criteri hanno utilizzato per la loro individuazione. Per la maggior parte, gli Stati membri fanno riferimento a zone di montagna, ma anche a zone svantaggiate con handicap specifici, aree a rischio di abbandono, zone svantaggiate in generale e regioni ultraperiferiche (per esempio, le Azzorre). Alcuni Stati membri applicano diverse graduazioni del tipo di svantaggio e/o aggiungono criteri specifici, per esempio la perifericità, l'insularità, la struttura frammentata, il suolo, il clima, rendimenti di latte bassi, elevati costi di produzione, eccetera, per lo più con riferimento ai loro programmi nazionali di sviluppo rurale. Alcuni Stati membri dichiarano di non disporre di dati al riguardo (BG, LT, LU, HU, MT, SK).

Sulla base di queste definizioni piuttosto eterogenee del concetto di "zone svantaggiate", sono stati registrati i dati e gli andamenti seguenti:

⁸ Ora articolo 210 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Grafico 2 Produzione di latte nelle regioni svantaggiate



La tendenza generale caratterizzata dal calo del numero di produttori di latte in tutti gli Stati membri nel corso degli ultimi anni si riscontra anche nelle regioni svantaggiate, sebbene la Polonia registri una riduzione superiore a quella delle regioni non svantaggiate. D'altra parte, in Francia, Austria e Slovenia il calo nelle zone di montagna è meno evidente rispetto ad altre regioni, mentre in Spagna si è registrato un rallentamento della riduzione del numero di produttori di latte dal 2006, anno in cui furono introdotti i pagamenti diretti nel settore del latte. I volumi di produzione di latte nelle regioni svantaggiate sono in calo in Estonia, Grecia e Polonia, mentre sono in crescita in Germania, Irlanda, Lettonia e Austria. La Spagna ha registrato un aumento significativo della produzione, in particolare nelle regioni scarsamente popolate (che rappresentano quasi il 40% delle consegne nazionali).

Gli accordi contrattuali nelle regioni svantaggiate, per quanto ci è possibile dedurre dai dati disponibili, sono più o meno simili a quanto indicato al punto 3.1, anche se in Belgio, Irlanda, Italia, Polonia, Svezia e Francia è più elevata la percentuale di consegne alle cooperative di trasformazione. Le informazioni relative alle attività delle organizzazioni di produttori nelle regioni svantaggiate sono scarse; solo la Francia ha riferito che 14 su 36 organizzazioni di produttori operano in parte anche nelle regioni svantaggiate, sebbene non siano pervenute notifiche di trattative collettive di cui all'articolo 149 in queste regioni.

Gli Stati membri non hanno riferito effetti significativi del pacchetto latte sul settore del latte nelle regione svantaggiate, in particolare perché le disposizioni sono state attuate solo recentemente e il periodo di effettiva applicazione è ancora troppo breve. Inoltre, la maggior parte degli Stati membri non è stata in grado di fornire dati dettagliati a riguardo.

Dall'inventario emerge che le situazioni e gli sviluppi nel settore del latte nelle regioni svantaggiate all'interno dei singoli Stati membri e tra Stati membri sono piuttosto eterogenei e richiederebbero un approccio mirato. Indicazioni simili si ritrovano nella risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sul mantenimento della produzione del latte nelle zone di montagna, nelle aree svantaggiate e nelle regioni ultraperiferiche dopo la scadenza del regime delle quote latte⁹. Misure in essere e nuove misure nel contesto della PAC riformata assicurano interventi mirati in tal senso.

Nell'ambito dei loro programmi di sviluppo rurale¹⁰, gli Stati membri possono affrontare le esigenze specifiche dei loro settori del latte sulla base di un approccio strategico, elaborando sottoprogrammi tematici personalizzati con l'obiettivo, per esempio, di ristrutturare la produzione di latte se il comparto ha un impatto specifico sullo sviluppo delle zone rurali o delle zone montane. Inoltre, il sostegno per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici prevede pagamenti che dovrebbero contribuire a compensare il mancato guadagno e i costi aggiuntivi nelle regioni in cui la produzione agricola subisce l'effetto di vincoli naturali. Questo aspetto potrebbe naturalmente anche riguardare i produttori di latte qualora si trovassero in una zona soggetta a vincoli. Tali pagamenti sono particolarmente importanti per evitare l'abbandono delle terre agricole. Inoltre, il nuovo regolamento sullo sviluppo rurale prevede anche un massimale più elevato per i pagamenti per le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici – da 250 a 450 EUR/ha nelle zone montane e da 150 a 250 EUR/ha in altre zone.

Nell'ambito dei pagamenti diretti¹¹, per esempio, gli Stati membri possono decidere di concedere il sostegno accoppiato volontario, per gli agricoltori del settore lattiero-caseario, fino ad un certo limite della loro dotazione nazionale e nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione. Questo sostegno sarà destinato a settori o regioni in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali devono far fronte a determinate difficoltà. Oltre a ciò, gli Stati membri hanno la facoltà di concedere un pagamento per le zone soggette a vincoli naturali fino ad un massimo del 5% della dotazione nazionale.

Inoltre, per le regioni ultraperiferiche dell'UE, gli accordi POSEI¹² (“Programme d’Options Spécifiques à l’Éloignement et l’Insularité”) sono stati studiati per tenere conto di svantaggi geografici ed economici quali la lontananza, l'insularità, la superficie ridotta, la topografia e il clima difficili o la dipendenza economica da un numero limitato di prodotti.

⁹ <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0577+0+DOC+XML+V0//IT>

¹⁰ Regolamento (UE) n. 1305/2013; GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

¹¹ Regolamento (UE) n. 1307/2013; GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.

¹² Regolamento (UE) n. 228/2013; GU L 78 del 20.03.2013, pag. 23.

Vale la pena di ricordare che tra il 2010 e il 2013, 14 Stati membri hanno attuato il sostegno specifico nel settore lattiero ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 73/2009, con un importo totale stanziato di circa 1 miliardo di EUR.

3.8. POSSIBILI INCENTIVI DESTINATI A INCORAGGIARE GLI AGRICOLTORI A CONCLUDERE ACCORDI DI PRODUZIONE IN COMUNE

Rispondendo al questionario (cfr. punto 3), vari Stati membri hanno proposto un sostegno finanziario in particolare per le organizzazioni di produttori (alcuni per esempio fanno riferimento al settore dell'ortofrutta) in quanto incentivo idoneo ad incoraggiare gli agricoltori a concludere accordi di produzione in comune. Altri propongono di accrescere la capacità delle organizzazioni di produttori di sviluppare altre funzioni, oltre alle trattative collettive delle consegne di latte crudo, per esempio un maggiore coinvolgimento nella regolazione del mercato, trattative comuni con i fornitori di mangimi o gli ingrassatori di bovini. Sono state proposte anche campagne di informazione che, illustrando storie di successo, sensibilizzino gli agricoltori ai vantaggi dell'adesione a un'organizzazione di produttori. Altri Stati membri non ritengono necessario introdurre incentivi di questo tipo in quanto affermano che nel loro settore del latte esiste una struttura cooperativa già ben sviluppata.

In questo contesto, la politica per lo sviluppo rurale riformata offre segnatamente le possibilità seguenti:

- sostegno in vista della costituzione di associazioni di produttori esteso alle organizzazioni di produttori nel periodo 2014-2020;
- la nuova misura sulla cooperazione (potenzialmente aperta a associazioni di produttori, cooperative e organizzazioni interprofessionali) prevede possibilità di sostegno, per esempio lo sviluppo di nuovi prodotti e nuove pratiche, filiere corte e mercati locali, nonché la cooperazione di piccoli operatori per organizzare lavorazioni congiunte e condividere le strutture. In combinazione con il sostegno nell'ambito della misura relativa agli investimenti, gli investimenti collettivi possono beneficiare di tassi di aiuto più elevati (possibile aumento di 20 punti percentuali);
- le associazioni di agricoltori possono inoltre beneficiare di una serie di misure di sviluppo rurale, quali sostegno per gli investimenti, partecipazione a programmi di qualità e attività di informazione /promozione, misure agro-ambientali-climatiche, eccetera.

4. OSSERVAZIONI FINALI

La situazione del mercato del latte nell'Unione europea è attualmente favorevole e le prospettive a medio termine sono positive, anche se probabilmente saranno caratterizzate da una maggiore frequenza di episodi di estrema volatilità dei prezzi.

Le disposizioni del pacchetto latte sono state recepite nelle normative nazionali. 12 Stati membri hanno introdotto contratti obbligatori tra agricoltori e trasformatori. In altri due Stati membri sono stati concordati tra organizzazioni di agricoltori e di trasformatori codici di buone pratiche ispirati al pacchetto latte.

Quasi tutti gli Stati membri hanno adottato criteri nazionali per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, anche se alcuni solo recentemente. In sei Stati membri erano state riconosciute in totale 228 organizzazioni di produttori alla fine del 2013, alcune delle quali esistevano già prima dell'entrata in vigore del pacchetto latte. La creazione di (nuove) organizzazioni di produttori richiede tempo, oltre che, com'è ovvio, una spinta dinamica proveniente direttamente dagli agricoltori. Le recenti favorevoli evoluzioni del mercato e le prospettive positive non hanno probabilmente incoraggiato gli agricoltori a costituire organizzazioni di produttori. In questo contesto, nella politica per lo sviluppo rurale riformata sono stati previsti possibili incentivi atti a incoraggiare gli agricoltori a concludere accordi di produzione in comune (sostegno per la costituzione di organizzazioni di produttori, nuove misure in materia di cooperazione e ammissibilità di associazioni di agricoltori a una serie di misure per lo sviluppo rurale). Inoltre, la possibilità di estendere certe regole delle organizzazioni di produttori e i contributi obbligatori ai produttori non aderenti potrebbe incoraggiare la creazione di grandi organizzazioni di produttori.

In quattro Stati membri, organizzazioni di produttori riconosciute hanno condotto trattative collettive nell'ambito del pacchetto latte. Nel 2013 tali trattative hanno generato consegne effettive in una percentuale variabile tra il 4 e il 33% delle consegne totali nei rispettivi Stati membri.

La regolazione dell'offerta di formaggio DOP/IGP finora è stata introdotta da due Stati membri per tre formaggi. Sono state annunciate ulteriori iniziative.

Le possibilità di estensione delle regole e dei contributi finanziari di cui sopra si applicano anche alle organizzazioni interprofessionali e potrebbero costituire un incentivo per la loro creazione. Finora, sono state riconosciute organizzazioni interprofessionali in quattro Stati membri.

È troppo presto per osservare effetti significativi del pacchetto latte sul settore lattiero nelle regioni svantaggiate. In funzione dei dati disponibili e tenuto conto della varietà di criteri utilizzati dagli Stati membri per definire le "regioni svantaggiate", le tendenze della produzione di latte in quelle regioni si differenziano in misura significativa tra Stati membri e tra regioni dello stesso Stato membro. Ciononostante, in molti Stati membri, la quota di consegne a cooperative di trasformatori nelle regioni svantaggiate risulta superiore rispetto ad altre regioni. Non è stato possibile ottenere dati concreti sulle attività delle organizzazioni di produttori nelle regioni svantaggiate.

Alla conferenza "Prospettive post 2015 per il settore lattiero-caseario dell'Unione europea", tenutasi a Bruxelles il 24 settembre 2013, è stata lanciata l'idea di un Osservatorio europeo sul mercato del latte, che è attualmente in fase di realizzazione ad opera dei servizi della Commissione. L'Osservatorio è uno strumento in seno alla Commissione europea destinato alla diffusione dei dati di mercato e di analisi a breve termine per il mercato del latte che prevede il coinvolgimento dei produttori, dei trasformatori, del commercio e della vendita al dettaglio nonché di esperti indipendenti e ha l'ambizione di rispondere alla sempre maggiore necessità di trasparenza attraverso informazioni più dettagliate e tempestive. Le parti interessate contribuiscono con la loro competenza, esperienza e conoscenza del mercato, aggiungendo un aspetto qualitativo all'approccio quantitativo della raccolta dei dati e

dell'analisi di mercato. L'obiettivo principale è quello di fornire strumenti quantitativi e qualitativi agli operatori per migliorarne la conoscenza del mercato e aiutarli a prendere le loro decisioni commerciali. L'Osservatorio potrà anche trasmettere allerte rapide ai servizi della Commissione, nei casi in cui la situazione del mercato lo richieda.

Nell'ambito della nuova PAC (2014-2020), il settore lattiero-caseario è stato dotato di una rete di sicurezza (acquisto all'intervento per burro e latte scremato in polvere, aiuto all'ammasso privato per burro, latte scremato in polvere e formaggi DOP/IGP), unitamente ad un quadro normativo che consente alla Commissione di reagire a circostanze eccezionali (per esempio, proroga del periodo previsto per l'acquisto all'intervento, aiuto all'ammasso privato per altri prodotti lattiero-caseari, restituzioni all'esportazione, autorizzazione di una deroga temporanea alle regole in materia di concorrenza per quanto riguarda accordi e decisioni delle organizzazioni riconosciute di adottare determinate misure, pagamenti controciclici eccezionali). Inoltre, i produttori di latte beneficiano di pagamenti diretti e programmi di sviluppo rurale, nell'ambito dei quali gli Stati membri godono di un notevole margine discrezionale in termini di elaborazione di misure specificamente mirate al settore del latte.

Le attuali prospettive per i mercati lattiero-caseari mondiali rimangono ampiamente positive. Tuttavia permangono dubbi sulla capacità del quadro normativo dell'Unione europea di far fronte a episodi caratterizzati da un'estrema volatilità del mercato o una situazione di crisi dopo la fine del regime delle quote, per garantire uno sviluppo equilibrato della produzione di latte in tutta l'Unione europea ed evitare una concentrazione eccessiva nelle aree più produttive.

La creazione dell'Osservatorio sul mercato del latte aiuterà la Commissione a sorvegliare l'evoluzione del mercato e a utilizzare la "rete di sicurezza" in modo proattivo. Sono state avanzate varie proposte tese a sviluppare e rafforzare gli strumenti disponibili. In particolare sono state prospettate possibili soluzioni per dotare l'Unione europea dei mezzi atti a mantenere una produzione lattiero-casearia efficiente anche in situazioni di crisi, a gestire meglio le conseguenze negative per la produzione di latte nelle regioni svantaggiate e a fornire strumenti per reagire a picchi di produzione che potrebbero seriamente compromettere la stabilità del mercato a lungo termine. Sono altresì emersi quesiti su come responsabilizzare gli attori del mercato rispetto alle loro decisioni, per sfruttare le opportunità di sviluppo e contribuire alla soluzione delle crisi.

La Commissione porterà avanti il dibattito per rispondere a queste preoccupazioni. In particolare, essa valuterà la necessità e la portata di strumenti aggiuntivi per anticipare e per meglio affrontare le situazioni di crisi e la volatilità del mercato. Occorrerà poi un'analisi ulteriore per individuare modalità più efficaci per sostenere il settore lattiero e contribuire così a una maggiore competitività e sostenibilità dell'offerta di latte in tutta l'Unione europea, dopo trent'anni di quote latte. Il dibattito sugli strumenti già in vigore e sulla necessità di ulteriori strumenti si svolgerà a breve, prima della prossima relazione della Commissione sul funzionamento del pacchetto latte e sulle evoluzioni del mercato prevista per il 2018.